

DPO 0009661 P-2.34.4.3
Del 10/08/2009

Al Presidente dell'ANIA
Dott. Fabio Cerchiai
Via della Frezza,70

00186 R O M A

Oggetto: Richiesta Analisi sull'applicazione nel settore assicurativo del decreto legislativo 196/07 in materia di parità di trattamento tra uomini e donne

L'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità – con D.M. del 2007, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva europea 2004/113/CE e del d.lgs. n. 196 del 6 novembre 2007, ha il compito di promuovere la parità di trattamento all'accesso ai beni e servizi e la loro fornitura.

Dopo una prima fase organizzativa nel corso della quale sono stati intrapresi i primi contatti con le istituzioni e le associazioni interessate, fase nella quale l'A.N.I.A. ha fornito un prezioso e proficuo apporto mediante l'indagine effettuata sull'applicazione nel settore assicurativo del decreto legislativo n.196/07, siamo ora chiamati ad un più concreto ed operativo impegno per l'attuazione della direttiva stessa.

Il 9 settembre 2009 a Bruxelles si terrà il Forum sull'applicazione dell'art.5 della direttiva europea in questione e questo Ufficio vi parteciperà attivamente. Pertanto si

richiede, per tale incontro, di voler cortesemente, ove disponibile, inviare al Dipartimento un aggiornamento dell' analisi sullo stato di applicazione nel settore assicurativo del decreto legislativo n.196/07 al fine di consentire all'Ufficio di rappresentare, in sede comunitaria, dati più aggiornati e confrontabili.

Si confida nella consueta collaborazione

Cons. Paola Paduano



**Analisi sull'applicazione nel settore
assicurativo del decreto legislativo 196/07 in
materia di parità di trattamento tra uomini e
donne**

NOVEMBRE 2008

*Indagine condotta da ANIA su richiesta del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

1 PREMESSA

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto all'ANIA alcuni approfondimenti circa l'attuazione del D. lgs. del 6 novembre 2007, n. 196, attuativo del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

L'ANIA, attraverso un questionario inviato alle imprese associate, ha effettuato una prima indagine ricognitiva sulle tipologie di prodotti commercializzati dalle imprese allo scopo di verificare le attuali prassi del mercato assicurativo italiano in termini di differenziazione delle tariffe e clausole contrattuali, secondo il fattore sesso.

Si è ritenuto importante, quindi, analizzare l'applicazione della direttiva nell'ambito dei contratti r.c. auto, vita, infortuni e malattia. In questo rapporto si presentano i risultati dell'indagine condotta durante il mese di settembre u.s. e terminata nel mese di ottobre.

L'indagine ha riguardato un campione rappresentativo di circa il 94% del mercato.

Si evidenzia che i risultati sono espressi in percentuale del numero delle imprese intervistate, esercenti il ramo analizzato e che hanno fornito una risposta; inoltre tali dati sono stati trattati conformemente al regolamento CE n.358 del 2003 in materia di antitrust.

2 EXECUTIVE SUMMARY

Lo scopo dell'indagine è stato quello di studiare la struttura dei contratti assicurativi commercializzati dal mercato italiano a decorrere del 10 novembre 2007 in termini di tariffazione e clausole contrattuali secondo la variabile sesso.

All'indagine hanno partecipato 39 imprese esercenti i rami vita, 58 imprese esercenti i rami danni e 16 imprese che esercitano entrambi i rami (costituenti rispettivamente, in termini di quota premi del 2007, il 98% del mercato r.c. auto, l'86% del mercato vita, il 99% del mercato infortuni ed infine il 91% del mercato malattia).


I risultati principali che emergono da un'analisi generale del campione statistico sono i seguenti:

- la maggioranza delle imprese che esercita i rami r.c. auto e vita presentano entrambe le tipologie di tariffa (unisex e differenziate) a seconda dei vari prodotti commercializzati e attualmente nel catalogo prodotti. Nel ramo infortuni e malattia invece prevale l'adozione di tariffe unisex;
- nel caso di tariffe che prevedano premi differenziati, la maggior parte delle imprese esercenti i rami r.c. auto, infortuni e malattia utilizzano basi statistiche derivanti soprattutto dalla propria esperienza di ramo; per le imprese esercenti il ramo vita prevale invece l'utilizzo di statistiche derivanti da fonte pubblica.


3 RISULTATI

3.1 L'assicurazione r.c. auto


Il 40% delle imprese che hanno risposto al questionario applica ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 10 novembre 2007 solo tariffe differenziate per la variabile sesso, mentre il restante 60% applica anche tariffe unisex.




Per le imprese che applicano entrambe le tipologie di tariffa circa l'80% dei premi raccolti riguarda contratti collegati a tariffe differenziate.




Per le tariffe differenziate il 71% delle imprese adotta come base statistica la propria esperienza di portafoglio. Il 23% delle imprese adotta dati derivanti da esperienze del mercato assicurativo e il restante 6% dati derivanti da fonti pubbliche.



Nessuna impresa attualmente commercializza polizze con limitazioni contrattuali differenziate in relazione al sesso.




Il campione intervistato dichiara che la totalità dei contratti, stipulati o rinnovati a decorrere dal 10 novembre 2007, non ha richiesto un adeguamento alla normativa poiché già conforme.




3.2 L'assicurazione vita


Nelle assicurazioni sulla vita, l'84% delle imprese applica tipologie di tariffa sia unisex che differenziate per la variabile sesso. Solo il 2% delle imprese applica unicamente tariffe differenziate. Tale fenomeno, apparentemente contro-intuitivo, è spiegabile dal peso rilevante, in termini di raccolta di premi, di polizze con alta componente finanziaria e contenuta componente demografica.




Per le imprese che applicano entrambe le tipologie di tariffa circa il 76% dei premi raccolti riguarda contratti collegati a tariffe unisex. Anche in questo caso il fenomeno dipende dal peso rilevante delle polizze sopra descritte.




Circa il 61% delle imprese che applicano tariffe differenziate basano le loro valutazioni su evidenze statistiche pubbliche. Il 21% differenzia le tariffe in base a esperienze di portafoglio interno, mentre il restante 18% si avvale di dati desunti dal mercato assicurativo.



La quasi totalità delle imprese intervistate, pari al 93%, non presenta nei propri portafogli contratti con limitazioni contrattuali differenziate tra uomo e donna.




Tutte le imprese intervistate dichiarano che la totalità dei contratti, stipulati o rinnovati a decorrere dal 10 novembre 2007, non ha richiesto un adeguamento alla normativa poiché la totalità già conforme.




3.3 L'assicurazione infortuni


Circa il 76% delle imprese intervistate, esercenti il ramo infortuni, applica ai contratti assicurativi esclusivamente tariffe unisex; solo il 3% del campione adotta tariffe differenziate tra i sessi. Il restante 21% applica entrambe le tipologie di tariffa.




Tra le imprese che applicano entrambe le tipologie di tariffa, in media il 74% della raccolta premi di ciascuna impresa deriva da contratti collegati a tariffe unisex.




Tra le imprese che applicano tariffe differenziate il 55% adotta basi statistiche interne derivanti dall'esperienza di ramo; il 32% statistiche di mercato e il 13% differenzia utilizzando statistiche pubbliche.




Nessuna impresa attualmente commercializza polizze con limitazioni contrattuali differenziate in relazione al sesso.



Tutte le imprese intervistate non hanno avuto bisogno di adeguare i contratti in quanto già conformi alla normativa. Solo una impresa ha adeguato i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 10 novembre 2007.




L'ambito di intervento è stato quello tariffario.




3.4 L'assicurazione malattia


Il 58% delle imprese esercenti il ramo malattia applica tariffe unisex ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 10 novembre 2007. Soltanto il 6% applica unicamente tariffe differenziate secondo la variabile sesso.




Rispetto alle imprese che adottano entrambe le tipologie di tariffa, in media il 64% della raccolta premi deriva da contratti legati a tariffe unisex.



Rispetto alle imprese che presentano nel proprio portafoglio tariffe differenziate, il 41% utilizza basi statistiche derivanti dall'esperienza di ramo, il 24% adotta basi statistiche pubbliche, il restante 35% si basa su dati derivanti dal mercato assicurativo.




A decorrere dal 10 novembre 2007, l'82% delle imprese intervistate non commercializza contratti che presentano limitazioni contrattuali differenziate per sesso. Il restante 18% delle imprese dichiara di commercializzare prodotti con limitazioni contrattuali differenziate in relazione al sesso. Si osserva che tali limitazioni contrattuali riguardano clausole (es. carenze) che mirano ad accertare che l'oggetto dell'assicurazione sia un evento futuro ed incerto e che delimitano con precisione il rischio.



Il 83% del campione intervistato dichiara di non aver dovuto adeguare i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 10 novembre 2007 poiché già conformi alle previsioni del decreto.


Il 5% delle imprese dichiara di non avere adeguato tutti i contratti alla normativa. Si tratterebbe però di quei contratti poliennali commercializzati antecedentemente il 10 novembre 2007 e ancora in portafoglio. Naturalmente essi si estingueranno alla loro scadenza naturale.

Contratti adeguati alla normativa
(% num. imprese)




Tra le imprese che hanno provveduto all'adeguamento dei contratti secondo quanto previsto dalla normativa, il 75% delle imprese è intervenuta in ambito tariffario e il restante 13% sia in tale ambito che in quello contrattuale.

Ambito di intervento per l'adeguamento
(% num. imprese)



Il 95% delle imprese costituenti il campione intervistato dichiara di non possedere contratti in cui è prevista la differenziazione tra uomini e donne in ragione ai costi inerenti alla gravidanza e maternità. Il restante 5% dichiara di avere in portafoglio contratti differenziati in ragione dei costi di maternità e gravidanza. Si tratterebbe però di quei contratti poliennali commercializzati antecedentemente il 10 novembre 2007 e ancora in portafoglio. Naturalmente essi si estingueranno alla loro scadenza naturale.

Differenziazione in costi per la maternità
(% num. imprese)



DPO 0009662 P-2.34.4.3
Del 10/08/2009

Dott. Gianni CAVINATO
Presidente ACU
Via Padre Luigi Monti, 20/c
20162 MILANO

Oggetto: *parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso.*

Gentile Presidente,

Com'è noto, il d.lgs. n. 196 del 6 novembre 2007 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva europea 2004/113/CE riguardanti il divieto di discriminazione fondata sul sesso nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi e, novellando il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), ha regolamentato l'applicazione del principio della non discriminazione al di fuori del tradizionale mercato del lavoro.

Con successivo Decreto del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità del 19 dicembre 2007 sono stati attribuiti a questo Ufficio i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento in tale settore, così come previsti dall'art. 55 – *novies* del codice della pari opportunità.

In particolare, l'art. 5 della succitata direttiva presta rilevante attenzione al settore assicurativo ed a quello dei servizi finanziari, ma ha un ambito di applicazione potenziale molto vasto, sanzionando tutti i casi in cui viene apposto un rifiuto, fondato su una discriminazione sessuale, di fornitura di un bene od un servizio, oppure la stessa viene concessa a condizioni meno favorevoli agli individui di uno dei due sessi.

Tale direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di dettare disposizioni finalizzate a garantire la parità di trattamento affinché nei contratti delle compagnie, il fatto di tener conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni ai fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenza nei premi e nelle prestazioni. Viene ribadito inoltre che, in ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinino differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Al fine di una corretta applicazione della normativa vigente e nel rispetto della disciplina della direttiva europea, si invita cortesemente codesta Associazione a dare

massima diffusione non solo dei riferimenti giuridici a tutela del consumatore, ma a mettere in atto azioni propositive al fine di rendere lo stesso consapevole che il sesso potrebbe essere causa di discriminazione anche in settori diversi da quelli più comunemente conosciuti come quello del lavoro, ma ugualmente rilevanti al fine della piena applicazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna.

Questo Ufficio, ai sensi dall'art. 55 – *novies* del codice della pari opportunità ha attivato un indirizzo di posta elettronica pabs@governo.it per la ricezione di segnalazioni di singoli casi di presunta discriminazione, l'indicazione di prassi e comportamenti potenzialmente discriminatori e, più in generale, l'apporto di eventuali riflessioni e suggerimenti al fine di agevolare l'interazione con le parti coinvolte e per fornire, nell'ambito delle competenze conferite all'Ufficio, il supporto necessario per giungere all'eliminazione delle discriminazioni nel campo di riferimento della direttiva.

Si fa, inoltre presente che, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (I.S.V.A.P) ha emanato il Regolamento n. 30 del 12 maggio 2009 con il quale viene attuata, nell'ambito delle competenze di vigilanza e controllo conferite allo stesso istituto, la normativa prevista nel Decreto Legislativo in questione all'art. 55 – *quater*.

Il Dipartimento nell'organizzare compiutamente la propria attività, confida nella più proficua collaborazione di tutte le associazioni che abbiano tra i propri fini quelli della tutela dei consumatori ovvero dell'affermazione di un principio di effettiva eguaglianza di genere.

Cons. Paola PADUANO